



Roma, 26/02/2026

Prot. Inca 2026-U-DIMM-118

All. 2

A tutte le Strutture

Oggetto: Cittadinanza italiana per i discendenti: Legge di revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero (Legge n. 11/2025).

Care compagne e cari compagni,

nella Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2026 è stata pubblicata la Legge n. 11/2026 recante *“Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero”*. La nuova norma **è in vigore dal 19 febbraio 2026**.

L'entrata in vigore di questa Legge, in continuità con le recenti scelte del Governo in materia di riforma della cittadinanza, produce un ulteriore arretramento nell'effettivo esercizio del diritto alla cittadinanza per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero.

Nonostante le audizioni svolte in Commissione, nelle quali abbiamo partecipato evidenziando le nostre osservazioni e criticità, di cui si allega il documento, il testo è stato approvato senza modifiche sostanziali, salvo aver ridotto, in merito alla dilatazione dei tempi per la conclusione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, da 48 mesi previsti nella bozza, a 36 mesi.

La nuova norma interviene in particolare, in materia:

- di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero (art. 1);
- di legalizzazione di firme di atti formati da autorità estere e da valere nello Stato (art. 2);
- di anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE (art. 3);
- di passaporti (art. 4);
- di carta d'identità valida per l'espatrio (art. 5).

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA, ANAGRAFE E DI LEGALIZZAZIONE DI FIRME

1.1 Cittadinanza: centralizzazione delle domande e ritorno al cartaceo (art. 1, comma 1)

L'articolo 1 della Legge n. 11 interviene sui procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana per i residenti all'estero, sostituendo integralmente l'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

In particolare, il nuovo comma 1 dell'art. 10, dispone che agli uffici consolari vengono riconosciute competenze limitate e circoscritte relative a:

- a) l'accertamento del mantenimento della cittadinanza nei confronti di soggetti già riconosciuti come cittadini italiani;
- b) il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti dei minorenni residenti nella circoscrizione consolare, figli di cittadini previamente riconosciuti;
- c) il rilascio dei certificati di cittadinanza a favore dei soggetti indicati alle lettere a) e b).

Il nuovo comma 2 dell'articolo 10 stabilisce, fermo restando le competenze dell'autorità giudiziaria e dei sindaci, che **le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate da persone maggiorenni residenti all'estero siano presentate ad un ufficio di livello dirigenziale generale** istituito presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

Per le citate domande e per le conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, il predetto ufficio e i capi delle strutture dirigenziali del medesimo esercitano i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 71/2011, rispettivamente, all'autorità o all'ufficio consolare e al capo dell'ufficio consolare. L'ufficio centrale del MAECI **subentra integralmente** agli uffici consolari nelle precedenti funzioni esercitate, assumendo i medesimi poteri istruttori e decisionali.

Il nuovo comma 3 dell'art. 10 del D.L. 71/2011 **stabilisce che le domande dei maggiorenni dovranno essere presentate esclusivamente in forma cartacea, corredate della documentazione in originale**, tramite servizio postale, con oneri integralmente a carico del richiedente, in deroga alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale. Gli oneri della spedizione e dei servizi connessi sono posti a carico del richiedente.

È inoltre previsto che il MAECI, in conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, possa affidare ad uno o più operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e ogni attività propedeutica alla definizione delle stesse, con costi posti a carico dell'utente. Si tratta di una vera e propria esternalizzazione delle funzioni del MAECI.

Il comma 4 dispone che, fatto salvo a quanto disposto nel comma 3, una volta avviato il procedimento, tutte le comunicazioni tra l'ufficio centrale del MAECI e il richiedente si svolgono con modalità telematiche. Le notifiche si intendono effettuate al momento dell'invio della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, anche se non certificata.

La disposizione prevede altresì che il riconoscimento della cittadinanza sia comunicato al Comune e all'ufficio consolare competente.

Infine, in caso di rigetto della domanda, gli oneri per la restituzione degli originali della documentazione trasmessa restano a carico del richiedente.

Il combinato disposto dei commi 5 e 6 introduce limiti quantitativi annuali alle domande trattabili.

Quanto illustrato in precedenza **si applica a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Legge, vale a dire dal 1° gennaio 2029**. Nei due anni successivi a tale data (2029 - 2030), l'ufficio centrale riceve un numero massimo annuo di domande non superiore al numero di domande per le quali, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore della disposizione, gli uffici consolari hanno riscosso i relativi diritti consolari (comma 5 del nuovo art. 10 del D.Lgs. n. 71/2011).

In sostanza, se nel 2026 i consolati avranno incassato diritti, ad esempio, per 10.000 domande di cittadinanza, nel 2029 e nel 2030 l'ufficio centrale del MAECI potrà ricevere ogni anno al massimo 10.000 domande.

Il comma 6 disciplina la **fase transitoria: i consolati continuano a trattare le domande ricevute prima della data di avvio del nuovo sistema, il 31 dicembre 2028**. Fino a tale data, ciascun consolato può ricevere ogni anno un numero di **domande di riconoscimento della cittadinanza di persone maggiorenni non superiore al numero dei procedimenti conclusi nell'anno precedente**; tale numero non potrà comunque essere inferiore a cento.

Si sottolinea che in un contesto in cui la recente riforma della cittadinanza per i discendenti di cittadini italiani nati all'estero ha già determinato una cospicua riduzione del numero delle domande, l'introduzione di ulteriori limiti quantitativi rischia di tradursi non tanto in una razionalizzazione dei flussi, quanto nella formazione di nuove liste d'attesa, aggravate dalla centralizzazione delle competenze presso il MAECI, traducendosi in un ostacolo procedurale all'esercizio del diritto alla cittadinanza, fondato su criteri meramente organizzativi.

Infine, il comma 7 stabilisce un **termine massimo di 36 mesi (a fronte dei 24 mesi) per la conclusione dei procedimenti**, valido sia per la nuova procedura (comma 2) che per quella prevista per il periodo transitorio (comma 6).

1.2 Organizzazione e risorse dell'ufficio centrale del MAECI (art. 1, commi 2–6)

I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 1 della Legge n. 11/2026 disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio centrale del MAECI cui è attribuita la competenza per il riconoscimento della cittadinanza dei maggiorenni residenti all'estero, prevedendo incrementi di personale, modifiche all'assetto dirigenziale, misure di finanziamento e copertura degli oneri.

Nello specifico, il comma 2 prevede, a partire dal 2026, un incremento della dotazione organica del MAECI e della cooperazione internazionale, pari a:

- 2 unità di personale di livello dirigenziale generale;
- 30 unità di personale dell'area dei funzionari;
- 55 unità di personale dell'area degli assistenti.

Il Ministero è inoltre autorizzato, per l'anno 2026, ad assumere fino a 30 funzionari e 55 assistenti, con contratto a tempo indeterminato, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

Il comma 3 interviene sulla struttura dell'amministrazione centrale del MAECI, prevedendo un incremento delle strutture dirigenziali. In particolare, è aumentato:

- di una unità il numero degli uffici dirigenziali generali;
- di una unità il numero dei vicedirettori generali/direttori centrali;
- di cinque unità il numero degli uffici dirigenziali non generali.

Contestualmente, sono soppressi cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale. Infine, viene demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere del Consiglio di Stato, l'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero, necessario a dare attuazione alle nuove disposizioni.

Con il comma 4 la nuova Legge interviene sulla destinazione dei proventi riscossi dal MAECI, modificando l'articolo 1, comma 640, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, con effetti a **decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della Legge**. In particolare, viene eliminato il criterio di ripartizione dei proventi *"in proporzione ai contributi riscossi"* e viene introdotta una nuova destinazione vincolata: il 25% delle risorse è destinato all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale del Ministero, anche in deroga ai limiti ordinari previsti dalla normativa vigente.

Il trattamento economico accessorio aggiuntivo, derivante da tale incremento, non può comunque superare il limite pro capite del 15% della retribuzione tabellare e riduce dal 50% al 25% la quota residua di risorse destinata alle altre finalità previste dalla normativa vigente.

In continuità con quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, il comma 5 autorizza le risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'art. 1, destinate sia al rafforzamento dell'amministrazione centrale del MAECI sia al funzionamento del nuovo ufficio centrale competente in materia di cittadinanza. Nello specifico, sono previste:

- una spesa annua di 4.570.243 euro a decorrere dal 2026 per l'attuazione delle misure relative all'incremento del personale e alla riorganizzazione degli uffici;
- una spesa di 300.000 euro per il 2026 e di 200.000 euro annui a decorrere dal 2027 per la formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- una spesa di 4 milioni di euro per il 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 per il funzionamento dell'ufficio centrale cui sono attribuite le nuove competenze in materia di cittadinanza;
- una spesa di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per gli oneri di conto capitale connessi all'istituzione del medesimo ufficio.

Infine, il comma 6 rinvia all'articolo 7 per l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie a coprire le spese previste dal comma 5.

1.3 Legalizzazione delle firme su atti formati all'estero (art. 2, comma 1)

L'articolo 2 interviene sulla disciplina della documentazione amministrativa, modificando l'articolo 33, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'inserimento delle seguenti parole: *"previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali"*. Il testo dell'articolo 33, comma 2, risulta pertanto così riformulato (con le modifiche evidenziate):

*"Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, **previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali**. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31".*

La disposizione introduce la preventiva legalizzazione da parte delle autorità locali, qualora sia previsto. Ciò non dovrebbe incidere sull'applicazione delle convenzioni vigenti (ad esempio, la Convenzione dell'Aia) ma ribadisce, in forma più rigida, un requisito già presente nella prassi amministrativa. La modifica rischia di generare incertezze applicative e di tradursi in un aggravio procedurale per i cittadini.

1.4 Anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE (art. 3)

L'articolo 3 interviene in modo radicale sulla disciplina dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), modificando la Legge 27 ottobre 1988, n. 470.

In particolare, l'articolo 3 supera il riferimento alle anagrafi plurime e **configura l'AIRE come un'unica anagrafe nazionale, eliminando la gestione separata presso il Ministero dell'interno**. A tal fine, l'AIRE è espressamente qualificato come parte integrante dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e tutti gli adempimenti anagrafici previsti dalla normativa sono effettuati esclusivamente all'interno di tale sistema.

Nelle modifiche introdotte all'art. 1 della Legge 470/1988 è previsto che:

- L'AIRE venga tenuta esclusivamente presso i Comuni e non più anche presso il Ministero dell'Interno (comma 1);
- l'AIRE - e non più le anagrafi dei comuni – sia costituita da schedari che raccolgano le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione; di atti di stato civile pervenuti dall'estero (comma 2);
- l'AIRE diventi parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (comma 2-bis);
- gli adempimenti anagrafici per gli italiani all'estero vengano effettuati nell'ANPR (comma 2-ter);
- gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all'ufficio d'anagrafe **del comune di iscrizione all'AIRE (e non più del proprio comune)** il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero (comma 3);
- i commi 4 e 6 siano abrogati poiché riferiti all'attività dell'anagrafe istituita presso il Ministero dell'Interno, non più operante per gli Italiani all'estero;
- l'AIRE contenga i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto (comma 5);
- per ogni cittadino incluso nell'AIRE venga riportata una apposita annotazione se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica (comma 7).

Viene profondamente rivista anche la disciplina delle categorie escluse dall'iscrizione AIRE, attraverso le modifiche al comma 9 dell'art. 1 della Legge n. 470/1988, che ora risulta così riformulato (le modifiche riportate in grassetto):

- art. 1 comma 9: ***“Non sono altresì iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:
a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;***

b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della Legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;

c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori del territorio nazionale;

d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell'articolo 58 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52;

e) il personale civile e militare che fruisce dell'indennità di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);

g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi".

È inoltre introdotta l'iscrizione facoltativa all'AIRE per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o per i soggetti di cui all'articolo 26 della Legge 11 agosto 2014, n. 125 (comma 9-bis).

I seguenti commi dell'art. 1 della Legge 470/1988 sono stati abrogati:

- ~~comma 10: "Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 è costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali";~~
- ~~comma 11: "Ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe".~~

Modificando le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 470/1988, vengono aggiornati i riferimenti normativi precedentemente indicati a proposito dell'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, riportiamo il testo coordinato con le modifiche:

- alla lettera a), sono soppresse le parole:
"a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni";
- alla lettera b), sono soppresse le seguenti parole:

"b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o ~~dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1,~~ quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune";

- la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71";

Riguardo la cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero, al comma 1 dell'art. 4 della Legge 470/1988, la nuova norma apporta le seguenti modifiche:

- alla lett. b), sono soppresse le parole:

"b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, ~~segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136~~";

- alla lett. d), numero 2), sono così sostituito:

"d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

"2) dopo ~~due tre~~ rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo".

Il testo dell'art. 5 della Legge n. 470/1988 viene modificato come segue:

"Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ~~devono darne~~ danno comunicazione entro quarantotto ore ~~al Ministero dell'interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti~~ agli uffici consolari competenti".

Per i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all'estero, l'art. 6 viene così modificato:

- il comma 6: *"Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma ~~dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200~~ dell'art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso".*
- il comma 7 è sostituito dal seguente:

"La dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente Legge, è comunicata entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione".

All'art. 7 della Legge 470/1988, sono riportati alcuni aggiornamenti normativi.

*“1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni **del regolamento di cui all'articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni il rilascio dei seguenti certificati:***

a) certificato di stato di famiglia;

b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile”.

Con la nuova formulazione dell'art. 8 della Legge n. 470/1998, viene rafforzato, infine, il ruolo dell'ISTAT, attribuendogli il compito di effettuare con cadenza annuale il censimento permanente degli italiani residenti all'estero, sulla base dei dati trasmessi dal MAECI e dal Ministero dell'interno, ai fini dell'aggiornamento degli schedari consolari, delle anagrafi e delle liste elettorali.

Nel complesso, l'intervento realizza una forte centralizzazione e standardizzazione della gestione anagrafica degli italiani all'estero, incidendo in modo significativo sul rapporto tra cittadini, comuni e uffici consolari e ponendo nuove questioni in termini di accessibilità, aggiornamento dei dati e tutela effettiva dei diritti connessi all'iscrizione anagrafica.

L'intervento sull'AIRE non si limita a un aggiornamento tecnico della disciplina vigente, ma riflette una scelta orientata alla concentrazione delle funzioni, alla riduzione dei canali di gestione e al rafforzamento del coordinamento centrale. In tal senso, la riforma incide su un ambito, quello dell'anagrafe degli italiani all'estero, che costituisce il presupposto per l'esercizio di vari diritti, come il diritto al voto, all'accesso ai servizi e all'assistenza consolare, ecc. Rendendo necessario interrogarsi se questa scelta di centralizzazione delle funzioni avrà la capacità di garantire effettività, tempestività e inclusività, proprio perché questi cittadini, molte volte vivendo in paesi extra-Ue, sono più lontani dalle procedure amministrative digitalizzate.

Infine, la lettera h) del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 11/2026 abroga gli art. 9, 10, 12, 13, 14 e 17 e il comma 2 dell'art. 19 della Legge n. 470/1988.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PASSAPORTI E DI VALIDITÀ DELLA CARTA D'IDENTITÀ AI FINI DELL'ESPATRIO

2.1 Adeguamento della disciplina in materia di passaporti (art. 4)

In sintesi, l'art. 4 della Legge n. 11/2026 riordina e aggiorna la disciplina dei passaporti, intervenendo sulla Legge n. 1185/1967. Le modifiche intervengono rispetto a istituti ormai superati (come il rinnovo del passaporto) e ad alcune competenze eccezionali. Inoltre, individua il ruolo esclusivo degli uffici consolari all'estero; aggiorna le modalità di denuncia e di remissione in caso di furto o smarrimento; introduce documenti di viaggio sostitutivi per i minori in specifici contesti internazionali; ribadisce il contenuto tecnologico del passaporto (firma, microprocessore, dati biometrici).

Contestualmente, il testo aggiorna il regime sanzionatorio, trasformando le disposizioni penali in illeciti amministrativi (sanzioni) e aggiornando i relativi importi coordinando la determinazione dei costi del passaporto con la normativa vigente, rafforzando il coinvolgimento del MAECI nelle decisioni di competenza.

Nello specifico, sono apportate le seguenti modifiche alla Legge n. 1185/1967 (si riporta ~~con~~ il testo coordinato delle modifiche evidenziate in grassetto):

- l'art. 5 della Legge 1185/1967 è così modificato:

"Il passaporto è rilasciato, ~~rinovato~~, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:

- a) in Italia: dai questori ~~e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;~~*
- b) all'estero: ~~dai rappresentanti diplomatici e consolari dagli uffici consolari come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71~~".*

- all'art. 6, primo comma, lettera a), le parole: "*, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero*" sono soppresse. Di seguito il testo con le modifiche evidenziate:

"Le domande relative ai passaporti vengono presentate:

- a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri ~~e al comune, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero;~~*
- b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari.*

Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta".

- Il primo comma dell'art. 9 è abrogato:

~~*"Il Ministro per gli affari esteri può con proprio decreto adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori.*~~

Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale:

- a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;*
- b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno;*
- c) quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.*

L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari può in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate".

- L'art. 13 è sostituito dal seguente testo:

"1. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia.

2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorità di polizia, che l'interessato trasmette all'autorità competente per il rilascio del passaporto di cui all'articolo 5. In caso di impossibilità o di comprovata difficoltà di presentare la denuncia alle locali autorità di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento è resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5".

3. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia può ottenere il rilascio di un nuovo passaporto."
- Riguardo i minori, all'art. 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o più Stati o territori esteri nei quali il passaporto è utilizzato, le autorità consolari di cui all'art. 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2".
- Riguardo il contenuto del passaporto, l'art. 15 è stato modificato nel seguente modo:

"Il passaporto ordinario:

a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;

b) ~~descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia, firmata ed autenticata~~ descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto.

b-bis) riporta la firma del titolare

b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea".
- A proposito del rilascio del passaporto, l'art. 16 è così modificato:

"All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di Legge la sua identità, il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale.

Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente Legge, nonché ~~due fotografie di cui una autenticata~~ una fotografia, autenticata dall'autorità che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Decreto-legge 15 luglio 2022, n. 91".

- All'art. 18 è modificato prevedendo che il contributo amministrativo di 73,50 euro venga aggiornato periodicamente. Il costo del libretto è determinato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il MAECI.
- All'art. 19, primo comma, la lettera a) è abrogata:

"Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:

~~a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;~~

b) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;

c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) dagli indigenti.

Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è gratuito.

Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa".

- L'art. 20 è abrogato;
- Dopo l'art. 23, le parole "Disposizioni penali" sono sostituite da "sanzioni".
- L'art. 24 sono state inserite le seguenti modifiche:

"Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della presente Legge, ~~è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila~~ è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato.

La pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda ~~da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente era stata negato o ritirato.~~

La pena è dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda ~~da lire cinquantamila a lire cinquecentomila da euro 500 a euro 5.000~~ se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3, ~~lettere c), d), e)~~ lettere d) ed e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva".

- L'art. 25 è abrogato.

Inoltre, il comma 2, dell'art. 4 della Legge n. 11/2026 ha modificato l'art. 7-vicies quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, nella seguente forma (testo con modifiche evidenziate in grassetto):

1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria

all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, **con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** ((e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione)), da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.

2.2 Disposizioni in materia di carta d'identità valida per l'espatrio (art. 5)

L'articolo 5 della Legge n. 11/2026 interviene sulla disciplina della carta d'identità valida per l'espatrio, introducendo un coordinamento più stretto con la normativa in materia di passaporti. In particolare, viene precisato che **la carta d'identità è un titolo valido per l'espatrio salvo che sussista una** condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Quando la carta d'identità non è titolo valido per l'espatrio viene apposta la seguente annotazione: ***"Documento non valido ai fini dell'espatrio."***

La disposizione chiarisce inoltre che **i cittadini italiani residenti all'estero mantengono la facoltà di richiedere il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE) presso qualsiasi comune italiano**, secondo modalità organizzative e tecniche definite congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal MAECI. Tale previsione trova applicazione **a decorrere dal 1° giugno 2026**.

3. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, FINALI E FINANZIARIE (ART. 6 E 7)

Gli articoli 6 e 7 introducono un insieme di interventi di carattere organizzativo, transitorio e finanziario, visando a adeguare l'assetto amministrativo del MAECI alle modifiche introdotte nei capi precedenti. In particolare, il legislatore interviene sull'ordinamento del personale diplomatico, consolare e a contratto locale, ridefinendo funzioni, percorsi di carriera e criteri di valutazione della performance, nonché rafforzando il collegamento tra attività estera e obiettivi di promozione economica del Paese.

Disciplina, inoltre, il regime transitorio applicabile al personale in servizio, individua le risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle nuove disposizioni e chiarisce che, per la maggior parte degli interventi, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.1 Disposizioni organizzative (art. 6)

La Legge 11/2026 introduce un insieme di disposizioni di carattere organizzativo, transitorio e finanziario, **finalizzato ad** adeguare l'assetto amministrativo del MAECI alle modifiche **riportate in precedenza**. In particolare, il legislatore interviene sull'ordinamento del personale diplomatico, consolare e a contratto locale, ridefinendo funzioni, percorsi di carriera e criteri di valutazione della performance, nonché rafforzando il collegamento tra attività estera e obiettivi di promozione economica del Paese.

La nuova norma disciplina, inoltre, il regime transitorio applicabile al personale in servizio, individua le risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle nuove disposizioni e chiarisce che, per la maggior parte degli interventi, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 6 interviene sull'organizzazione e sul funzionamento del MAECI, modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che disciplina l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri per

adeguare l'assetto organizzativo del MAECI alle nuove funzioni attribuite ai servizi all'estero e alla integrazione tra attività consolari, amministrative ed economiche.

In primo luogo, viene esplicitamente ampliato il perimetro delle finalità istituzionali del Ministero, includendo tra i suoi compiti anche la promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero.

L'articolo interviene poi sulla disciplina delle funzioni e degli incarichi del personale diplomatico e consolare, ridefinendo le tipologie di funzioni attribuibili ai funzionari specializzati e non specializzati e aggiornando i criteri per la maturazione dei requisiti di servizio necessari all'accesso a determinati incarichi e sedi.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda il personale non dirigenziale e il personale a contratto locale. Per quest'ultimo viene introdotto un sistema strutturato di valutazione annuale della performance individuale, affidato al capo dell'ufficio di servizio e allineato alle modalità già previste per il personale del MAECI. Alla valutazione può essere collegata l'attribuzione di un trattamento economico accessorio, entro un limite massimo prefissato, con la garanzia che il nuovo sistema non comporti in alcun caso una riduzione del trattamento economico complessivo già in godimento.

Infine, l'articolo prevede disposizioni transitorie a tutela del personale già in servizio alla data di entrata in vigore della Legge e autorizza specifici stanziamenti di spesa per l'attuazione delle nuove misure organizzative, rinviando alle disposizioni finanziarie successive per la copertura degli oneri.

3.2 Disposizioni finanziarie (art. 7)

L'art. 7 disciplina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della Legge, in particolare di quelli connessi alle nuove competenze e agli assetti organizzativi introdotti dagli articoli 1 e 6. La norma quantifica i costi previsti, individuandoli:

- in 11,87 milioni di euro per l'anno 2026;
- 15,77 milioni di euro per il 2027;
- 9,77 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

La copertura di tali oneri è assicurata principalmente mediante la riduzione di fondi speciali già iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia di parte corrente sia di conto capitale, con utilizzo degli accantonamenti riferiti al MAECI. Pertanto, senza il ricorso a nuove risorse e redistribuendo stanziamenti già esistenti all'interno del bilancio dello Stato.

Il comma 2 chiarisce inoltre che dall'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e in larga parte dell'art. 6 **non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate sono pertanto tenute a provvedere agli adempimenti previsti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La riforma viene quindi impostata come un intervento di riorganizzazione interna più che di potenziamento strutturale dei servizi.



4. CONSIDERAZIONI

Questa norma, nel suo insieme, conferma un'impostazione che privilegia la centralizzazione e la razionalizzazione delle competenze e delle procedure limitando la gestione amministrativa delle domande per l'attribuzione della cittadinanza, più che il rafforzamento effettivo dei servizi e dei diritti. Il ritorno al cartaceo, l'esternalizzazione di passaggi essenziali con costi a carico degli utenti e l'introduzione di contingentamenti annuali rischiano di tradursi in nuove liste d'attesa e in un ulteriore ostacolo, di fatto, all'esercizio del diritto alla cittadinanza per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero.

Anche gli interventi su AIRE e sui documenti per l'espatrio si muovono nella stessa direzione: più regole e procedure, senza un reale investimento strutturale in accessibilità, inclusione e tutela.

La Legge si inserisce in un quadro politico che invece di rafforzare il legame tra l'Italia e le sue comunità nel mondo, tende a restringere l'accesso ai diritti e a trasferire sui cittadini il peso delle criticità organizzative dell'amministrazione.

Fraternali saluti,

p. Cgil Nazionale – Politiche Immigrazione
Clemente Elia

p. Inca Nazionale - Dip. Immigrazione e Cittadinanza
Valeria de Amorim Pio